



Corte I
A-8333/2010, A-8340/2010

Sentenza del 29 aprile 2013

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Kathrin Dietrich, André Moser, cancelliera Sara Friedli.

Parti

A. _____,
ricorrente 1,

B. _____,
ricorrente 2,

entrambe patrocinate da ...,

contro

C. _____,
patrocinata da ...,
controparte,

Commissione federale di stima del 13° Circondario (Ticino-Grigioni),
casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.

Oggetto

Indennità per la costituzione di una servitù.

Fatti:**A.**

Con istanza 3 aprile 2009, l'allora D._____, in X._____, alla quale è poi succeduta la E._____, in Y._____, attuale C._____, in Z._____ (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. *** del ***; di seguito: C._____), ha chiesto al Presidente della Commissione federale di stima del 13° circondario (di seguito: CFS) l'apertura di una procedura abbreviata d'espropriazione per il rinnovo dei contratti di servitù di attraversamento degli elettrodotti 220 kV S._____ - T._____ e 380/220 kV U._____ - V._____ concernenti fra l'altro le particelle del Registro fondiario definitivo (RFD) del Comune di W._____ n.***¹ e n.***² di proprietà di B._____, nonché n.***³ e n.***⁴ di proprietà di A._____.

Più precisamente, si tratta del rinnovo di servitù di attraversamento d'elettrodotto con limitazione di piantagione e accesso per servizio a carico di tutte le particelle (limitatamente ad una percorrenza di 42.90 m per la particella n.***¹, di 2.50 m per la particella n.***², di 20 m per la particella n.***³ e di 23.70 m per la particella n.***⁴) e della costituzione di servitù di limitazione di costruzione per una superficie di 995.50 m² della particella n.***¹, di 14.30 m² della particella n.***³, 107 m² della particella n.***⁴ e 23.70 m² della particella n.***². A carico della particella n.***¹ è altresì chiesta l'imposizione di una servitù di costruzione e di gestione di un pilone (fondamento 6 x 6 m). Per completezza, va altresì sottolineato che le tabelle originarie prevedevano anche un diritto di potenziamento, di trasformazione o di spostamento dell'elettrodotto al quale C._____ ha tuttavia poi rinunciato con scritto 13 agosto 2009.

Dette quattro particelle, attigue e site in località (...), risultano da un frazionamento avvenuto nel 2005 della particella n.***¹, gravata nel 1951 da una servitù di attraversamento per elettrodotto, scaduta il 31 dicembre 2000.

Conseguentemente a detta scadenza, l'espropriante ha tentato d'iniziare delle trattative con l'allora proprietaria dei suddetti mappali, ossia A._____. B._____ è diventata proprietaria dei mappali n.***³ e n.***⁴ nel 2005.

B.

Con decisione 6 aprile 2009, il Presidente della CFS ha dichiarato aperta la procedura d'espropriazione abbreviata, con conseguente invio dell'avviso personale a A._____ e B._____.

C.

Il 29 maggio 2009, le espropriate – per il tramite del loro patrocinatore – hanno poi presentato le loro notifiche di pretese pari a 91'412.50 franchi per A._____ e pari a 86'791 franchi per B._____.

D.

In sede di conciliazione, il 27 novembre 2009 l'espropriante ha offerto alle espropriate le indennità contenute nelle convenzioni a loro trasmesse nel 2003, ossia 382.70 franchi per la percorrenza totale di 43 m, 5'120 franchi per il palo di sostegno e 7.30 franchi per arrotondamento. Detta offerta è stata rifiutata da entrambe le espropriate.

E.

Nelle loro memorie conclusive del 16 aprile 2010, le espropriate hanno poi riformulato le loro pretese d'indennizzo. A._____ ha chiesto 92'382.90 franchi, mentre B._____ 92'575 franchi.

F.

Con decisione 28 ottobre 2010, la CFS ha sancito che, per la costituzione di una servitù di attraversamento con divieto di costruzione e limitazione di piantagione a carico delle particelle n.***¹, n.***², n.***³ e n.***⁴ RFD del Comune di W._____, C._____ dovrebbe versare a titolo d'indennità a A._____ 9'022 franchi per il mappale n.***¹, nonché 228 franchi per il n.***², mentre a B._____ 24 franchi per il mappale n.***³ e 192 franchi per il mappale n.***⁴.

G.

Il 2 dicembre 2010, A._____ (di seguito: ricorrente 1) e B._____ (di seguito: ricorrente 2) – per il tramite del medesimo patrocinatore – hanno presentato ricorso mediante atto separato avverso la decisione 28 ottobre 2010 della CFS. Protestando tasse, spese giudiziarie e congrue ripetibili, entrambe le ricorrenti postulano l'annullamento della decisione impugnata. Le stesse rivendicano altresì un indennizzo da parte di C._____ pari a 126'798.90 franchi per la ricorrente 1 e pari a 27'233.80 franchi per la ricorrente 2, oltre interessi del 5% a far tempo dal 27 novembre 2009 (data dell'udienza di conciliazione). In sostanza, entrambe le ricorrenti contestano l'ammontare dell'indennizzo ritenendo che la CFS non avrebbe calcolato correttamente quanto di loro spettanza. A comprova delle loro pretese, entrambe le ricorrenti hanno postulato l'esperimento di un sopralluogo, mentre solo la ricorrente 1 ha altresì chiesto l'audizione testimoniale dei proprietari dei fondi n.***¹, n.***⁵ e n.***² RFD del Comune di W._____.

H.

Con ordinanza 6 dicembre 2010, lo scrivente Tribunale ha congiunto le due cause A-8333/2010 (ricorrente 1) e A-8340/2010 (ricorrente 2).

I.

Con risposta 19 gennaio 2011, C._____, protestando tasse e spese giudiziarie nonché opponendosi all'audizione testimoniale richiesta dalle ricorrenti, ha postulato il rigetto di entrambi i ricorsi. Dal canto suo, la CFS ha rinunciato a presentare le proprie osservazioni, riconfermandosi nella propria decisione con scritto 7 dicembre 2010.

J.

Con ordinanza 14 febbraio 2013, lo scrivente Tribunale ha impartito alle ricorrenti un termine scadente il 15 marzo 2013 per inoltrare le proprie eventuali osservazioni finali.

K.

Con ordinanza 7 marzo 2013, la ricorrente 1 – nel medesimo termine di cui sopra – è poi stata invitata a pronunciarsi in particolare in merito alla situazione accertata dallo scrivente Tribunale, secondo cui sulla particella n.***⁶ [recte: ***³ e ***⁴] del RFD del Comune di W._____, in precedenza non edificata, risultano attualmente ben due costruzioni. A seguito della richiesta di proroga inoltrata dalle ricorrenti – per il tramite del loro patrocinatore – il 15 marzo 2013, detto termine è poi stato prorogato sino al 28 marzo 2013. Ciononostante, le osservazioni finali – con cui le ricorrenti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie allegazioni – sono state inoltrate solo l'8 aprile 2013, ovvero fuori termine.

L.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:**1.**

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711).

1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF, la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui alle ricorrenti, destinatarie della decisione 28 ottobre 2010 dell'autorità inferiore qui impugnata, è stato concesso un indennizzo inferiore a quanto da loro richiesto, esse risultano direttamente toccate e hanno pertanto un interesse a che la predetta decisione venga annullata.

1.4 La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).

1.5 Nell'ambito della procedura di ricorso – come quella che *in casu* ci occupa – possono essere esaminate solo le questioni su cui si è già espressa in modo vincolante l'istanza precedente in forma di decisione giusta l'art. 5 PA o le questioni che essa avrebbe dovuto trattare se la legge fosse stata interpretata correttamente. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, il contenuto della decisione emanata – segnatamente il suo dispositivo – delimita il possibile oggetto del litigio (cfr. DTF 133 II 35 consid. 2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5101/2011 del 5 marzo 2012 consid. 1.3 con rinvii, A-5475/2008 del 5 marzo 2008 consid. 2.2 con rinvii e A-7170/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 3 con rinvii; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2008, n. m. 2.7 e segg.)

Per quanto riguarda un ricorso, sono invece le sue conclusioni a determinarne la portata. Nella misura in cui esse vertono sull'annullamento della decisione impugnata, l'oggetto del litigio e quindi del ricorso coincide con quello della decisione impugnata. Possibile è però anche che la decisione venga impugnata solo in parte. In questo caso, l'oggetto del litigio è ridotto a tale parte (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2, DTF 130 II 530 consid. 2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *op. cit.*, n. m. 2.211 e segg.; BENOÎT BOVAY, *Procédure administrative*, Berna 2000, pag. 390). Illecito è per contro che un ricorso tenti di mettere in discussione più di quanto trattato nella decisione impugnata, quindi di estendere l'oggetto del litigio, segnatamente mediante la formulazione di nuove o più ampie conclusioni rispetto a quelle formulate in precedenza.

Un tale agire comporterebbe infatti una chiara lesione delle competenze funzionali delle singole istanze (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5101/2011 del 5 marzo 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-7170/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 3 con rinvii; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. ed., Zurigo 1998, n. 403 seg.; BOVAY, op. cit., pag. 391).

In tali circostanze, nella misura in cui – come verrà esaminato nel proseguo del presente giudizio (cfr. succ. consid. 4) – le ricorrenti postulano quantitativamente o qualitativamente un indennizzo maggiore rispetto a quello fatto valere in precedenza dinanzi all'autorità inferiore, dette richieste non sono ricevibili dinanzi allo scrivente Tribunale, di modo che lo stesso non entrerà nel merito al riguardo. Ciò stabilito, si sottolinea già sin d'ora che dal momento che la ricorrente 1 dinanzi alla CFS ha fatto valere una pretesa d'indennizzo pari a 91'382.90 franchi (cfr. memoria scritta conclusiva 16 aprile 2010 [doc. 50 dell'incarto della CFS]), la richiesta di 126'798.90 franchi fatta valere dinanzi allo scrivente Tribunale (cfr. ricorso 2 dicembre 2010) è ricevibile limitatamente ad un importo massimo di 91'382.90 franchi.

1.6 Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va ora esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 PA; cfr. MOSER/BEUSCHKNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, *Droit administratif*, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n. 677).

2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione completo – eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3).

3.

3.1 Giusta l'art. 5 LEspr possono fare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare. Questi diritti possono essere estinti o limitati in modo permanente o temporaneo. Vista la loro frequenza nonché la loro importanza nel diritto d'espropriazione, le servitù prediali e le altre servitù sono anch'esse annoverate nell'art. 5 cpv. 1 LEspr, benché non espressamente menzionate in quanto tali (cfr. HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, *Das Enteignungsrecht des Bundes*, vol. I, Berna 1986, n. 33 ad art. 5 LEspr).

3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la costituzione di una servitù a carico di un fondo costituisce un'espropriazione parziale (cfr. sentenze del Tribunale federale 1E.12/2003 del 17 maggio 2004 consid. 2.1 e 1E.3/2003 del 12 agosto 2003 consid. 3.1; DTF 129 II 420 consid. 3.1.1, DTF 114 Ib 321 consid. 3; ANDRÉ GRISEL, *Traité de droit administratif*, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 742; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 33 ad art. 5 LEspr e n. 183 ad art. 19 LEspr; PIERMARCO ZENRUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, *Aménagement du territoire, construction, expropriation*, Berna 2001, n. 1180 e n. 1183; PIERRE MOOR, *Droit administratif*, vol. III, Berna 1992, pag. 418; MARYSE PRADERVAND-KERNEN, *La valeur des servitudes foncières et du droit de superficie*, tesi, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, n. 161 con rinvii).

3.3 L'indennità dovuta ai sensi dell'art. 16 LEspr si determina pertanto in applicazione dell'art. 19 lett. b LEspr, secondo cui nel caso d'espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi, l'indennità corrisponde all'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito. Per costante giurisprudenza, per il calcolo dell'indennità va applicato il metodo detto della differenza ("*la méthode de la différence*" o "*die Differenzmethode*") secondo cui l'indennità corrisponde alla differenza fra il valore venale del fondo libero dalla servitù e il valore del fondo gravato dall'onere (cfr. sentenze del Tribunale federale 1E.12/2003 del 17 maggio 2004 consid. 2.1 e 1E.3/2003 del 13 agosto 2003 consid. 3.1; DTF 129 II 420 consid. 3.1.1, DTF 114 Ib 321

consid. 3; MOOR, op. cit., pag. 418; GRISEL, op. cit.; pag. 739; RICCARDO JAGMETTI, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Energierecht, vol. VII, Basilea 2005, n. 6272 con rinvii). Tale importo va poi rettificato tenendo conto dei correttivi enunciati all'art. 22 LEspr (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 186 ad art. 19 LEspr; GRISEL, op. cit., pag. 739; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1183; JAGMETTI, op. cit., n. 6272).

3.4 Il diritto all'indennizzo presuppone tuttavia un pregiudizio per il quale sussiste un nesso di causalità naturale e adeguata con la soppressione, la modifica, il trasferimento del diritto espropriato (cfr. MOOR, op. cit., pag. 415; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137). Secondo il corso ordinario delle cose e dell'esperienza generale della vita, l'espropriazione deve essere propria a produrre un effetto del genere di quello che si è realizzato. Il mancato reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui, senza l'espropriazione, lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o almeno con alta verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa, fondata su delle considerazioni congiunturali o economiche, o su delle previsioni future senza fondamenti precisi, non basta (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1138). In assenza di detto nesso di causalità, per l'espropriato non sussiste pertanto alcun diritto all'indennizzo.

L'esigenza di un nesso di causalità si applica altresì allorché un'espropriazione parziale genera la perdita o la diminuzione dei vantaggi di fatto di cui beneficiava la frazione residua del fondo ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LEspr. In questo caso, secondo il Tribunale federale, l'espropriazione deve apparire come la condizione senza la quale la perdita o la diminuzione del vantaggio non si sarebbe verificata (cfr. GRISEL, op. cit., pag. 731; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137).

3.5 Nel caso particolare della costituzione di una servitù di attraversamento di un elettrodotto aereo (o di una linea elettrica aerea) accompagnata da un divieto parziale o totale di costruzione, in regola generale l'indennizzo va dunque calcolato secondo il metodo detto della differenza. Ciò è segnatamente il caso in presenza di servitù gravanti un fondo edificabile o già edificato (cfr. sentenza del Tribunale federale 1E.12/2003 del 17 maggio 2004 consid. 2.1; DTF 129 II 420 consid. 3.1.1 e DTF 114 Ib 321 consid. 3). Va tuttavia precisato che il valore del fondo edificabile non ancora edificato si calcola in funzione delle possibilità edificatorie accordate dal diritto pubblico (indici, distanze, ecc.). Quando invece un fondo risulta invece già parzialmente edificato, il suo valore va determinato in funzione della costruzione che si erige sullo stesso (cfr. PRADERVAND-KERNEN, op. cit., n. 614 seg.)

Allorquando invece la predetta servitù grava un fondo situato in zona agricola, il sistema di calcolo detto della differenza risulta difficilmente applicabile. In tale evenienza, il Tribunale federale ha sancito che conviene piuttosto riferirsi alle "Norme d'indennizzo relative alle linee elettriche aeree" ("*Normes d'indemnisation pour les lignes électriques aériennes*" o "*Entschädigungsansätze für elektrische Freileitungen*") elaborate dall'Unione Svizzera dei contadini (USC) e dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), le quali tengono conto del numero di piloni eretti sul fondo agricolo, nonché della lunghezza dei cavi elettrici e del loro impatto sul predetto fondo (cfr. sentenze del Tribunale federale 1E.1/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 4.1 e 1E.3/2003 del 12 agosto 2003 consid. 3.1; DTF 111 Ib 288 consid. 1; PRADERVAND-KERNEN, op. cit., n. 869 nonché n. 871 e segg.). Sebbene dette norme di per sé non vincolino le autorità, le stesse sono infatti considerate dal Tribunale federale come utili per determinare l'indennità nel caso specifico dei fondi situati in zona agricola.

3.6 Ciò indicato, va tuttavia rilevato che né la dottrina, né la giurisprudenza, come neppure la legge stessa, indicano il metodo di calcolo dell'indennità da seguire in caso di rinnovo di una servitù di attraversamento di un elettrodotto aereo, con divieto di costruzione, già costituita in precedenza, la cui durata prevista dalle parti mediante stipulazione di una convenzione d'espropriazione è giunta a termine.

3.6.1 Orbene, per quanto concerne i fondi agricoli lo scrivente Tribunale rileva che le citate Norme d'indennizzo relative alle linee elettriche aeree sanciscono chiaramente la loro applicabilità in presenza di contratti di servitù di durata determinata giunti a termine (cfr. lett. b del campo d'applicazione indicato nelle predette norme). Per il rinnovo di una servitù di attraversamento di un elettrodotto, accompagnato da un divieto di costruzione, su di un fondo agricolo – come *in casu* – si può pertanto fare riferimento alle predette norme d'indennizzo, così come giustamente ha fatto anche l'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata pag. 5).

3.6.2 Per quanto attiene invece ai fondi edificabili o già edificati, non sussiste alcun riferimento in merito al calcolo dell'indennità in caso di rinnovo di una siffatta servitù, neppure nelle citate Norme d'indennizzo. In tali circostanze, l'autorità di prima istanza ha dapprima esaminato se i fondi erano ancora edificabili o se la linea elettrica ne precludeva l'ulteriore edificabilità – successivamente, constatando che l'indice d'edificabilità dei fondi in parola precludeva ad ogni modo maggiormente

le possibilità edificatorie che non i divieti di costruire legati alla linea elettrica – ha applicato per analogia le norme succitate.

La presente vertenza equivale quindi a determinare – tenendo conto pure dell'argomentazione delle parti – se il metodo adottato dall'autorità inferiore appare plausibile o meno alla luce dei principi generali del diritto espropriativo, segnatamente dei criteri indicati agli artt. 19 e segg. L'Espr.

4.

Occorre quindi esaminare in che misura l'autorità di prima istanza abbia violato la legge ritenendo che le particelle n.***1, n.***2, n.***3 e n.***4 non sono edificabili (fondo agricolo per quanto concerne la particella n.***1), rispettivamente non più edificabili oltre a quanto già esistente (altre particelle). In detta analisi va ad ogni modo esaminata la situazione di ogni singolo fondo, segnatamente stabilendo le possibilità edificatorie in relazione alla zona in cui esse sono ubicate, nonché alle relative Norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) del Comune di W._____, e il conseguente impatto dell'imposizione della servitù di attraversamento di un elettrodotto, con divieto di costruzione sulle stesse.

Conseguentemente si esaminerà pure se l'applicazione delle succitate norme dall'autorità di prima istanza viola la legge.

4.1 In concreto, va dapprima ribadito che le particelle n.***1, n.***2, n.***3 e n.***4 RFD del Comune di W._____, attigue e tutte site in località (...), risultano dal frazionamento avvenuto nel 2005 del mappale n.***1, gravato nel 1951 da una servitù di attraversamento per elettrodotto, scaduta il 31 dicembre 2000, fatto per altro non contestato dalle parti.

In poche parole, la particella n.***1 apparteneva, fino a detto frazionamento, alla ricorrente 1, ora proprietaria unicamente delle particelle n.***3 e n.***4. La particella n.***4, al momento della procedura di prima istanza, non era edificata. Nel 2005, la ricorrente 2 ha comperato la parte rimanente della particella n.***1 e la particella n.***2 che qui sono pure interessate.

Ciò posto lo scrivente Tribunale riterrà che a partire dal 2001, la controparte ha iniziato delle trattative con la ricorrente 1 per il rinnovo della servitù di attraversamento della linea elettrica sulla particella n.***1 (allora unica interessata, dato che il frazionamento non era ancora avvenuto). Si constata in effetti agli atti la presenza di un "contratto servitù di attraversamento" redatto e firmato dalla controparte il 17 agosto

2001 e controfirmato dalla ricorrente 1 (allora unica proprietaria della particella n.***¹) verosimilmente nel mese di giugno 2003: in effetti, il 3 giugno 2003, A._____ mandava alla controparte il contratto di rinnovo della servitù, esprimendosi per altro in questi termini : "[...] dal momento che sono proprietario del fondo in oggetto (part.***¹ RFD W._____) ho corretto i dati sul contratto stesso, ritenuto che in caso contrario non vi sarà possibile chiedere l'iscrizione a Registro fondiario [...]" (cfr. doc. 8 e 9 allegato al doc. 16 dell'inc. CFS). Si farà notare, quindi e di transenna, che con questo contratto, visto l'art. 676 cpv. 3 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), la servitù era stata validamente rinnovata anche senza nessuna iscrizione al registro fondiario (cfr. PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, vol. II, Propriété foncière, Propriété mobilière, Généralités sur les droits réels limités, servitudes foncières, Berna 1990, pag. 85 e segg, spec. 86, n. m. 1667). Di conseguenza, la controparte poteva anche evitarsi, a quel momento, d'introdurre la procedura qui in oggetto dinanzi alla CFS.

In ogni modo, comunque, le affermazioni delle ricorrenti che pretendono che non esista nessun "nuovo" contratto appaiono assai audaci. In effetti, anche se la controparte ha poi scelto di rinviare un altro esemplare del contratto, con – riportato in caratteri stampati – il nome della ricorrente 1, il contratto che ella aveva mandato per posta alla controparte il 3 giugno 2003 era comunque valido.

Visto quanto precede, ci si può di conseguenza anche chiedere se veramente e come lo sostengono le ricorrenti, l'occupazione dei fondi era illecita. Come si desume dai considerandi che seguono, detta questione può comunque anche rimanere qui aperta.

4.2 Il mappale n.***¹ RFD del Comune di W._____ è di proprietà della ricorrente 2, ha una superficie complessiva di 1'382 m² ed è totalmente ubicato in zona agricola.

4.2.1 Dinanzi alla CFS la ricorrente 2, per il citato mappale n.***¹, ha fatto valere un indennizzo dell'importo complessivo di 9'000 franchi (cfr. memoria scritta conclusiva 16 aprile 2010 consid. 3 [doc. 51 dell'incarto della CFS]). Detta indennità, a suo dire, le dovrebbe essere corrisposta per l'uso illecito del fondo che l'espropriante avrebbe perpetrato per 9 anni a far tempo dal 1° gennaio 2001. L'importo richiesto è stato calcolato stimando il danno a 1'000 franchi all'anno per dieci anni.

4.2.2 In concreto, trattandosi di un fondo ubicato totalmente in zona agricola, l'autorità inferiore ha calcolato l'indennizzo per il mappale n.***¹ sulla base dell'edizione 2009 – 2010 delle succitate norme (cfr. prec. consid. 3.5). Rilevando che secondo dette norme d'indennizzo, l'indennità per metro lineare di sorvolo da una linea aerea 380/220 kV è di 9.60 franchi, la CFS ha concesso alla ricorrente 2 l'importo complessivo di 412 franchi (= 9.60 franchi x 42.90 m.). Per il pilone, avente una base di 6 m x 6 m, la CFS, in base alle tabelle contenute in dette norme ha invece concesso alla ricorrente 2 un indennizzo pari a 8'610 franchi. L'indennizzo a favore della ricorrente 2 ammonta pertanto a complessivi 9'022 franchi (cfr. decisione impugnata pag. 5).

4.2.3 Dinanzi allo scrivente Tribunale la ricorrente 2 ha contestato quanto concessogli dalla CFS, facendo ora valere un indennizzo complessivo di 12'630.80 franchi. Detto importo sarebbe composto dall'indennizzo di 9'022 franchi concessogli dalla CFS, nonché da un importo stimato a 3'608.80 franchi a titolo di risarcimento per l'uso illecito del fondo, a suo dire, perpetrato dall'espropriante per 10 anni dal 1° gennaio 2001. La stessa ha stimato l'ammontare sulla base dell'importo di 9'022 franchi concessogli dalla CFS per una durata di 25 anni ([9'022 franchi : 25 anni] x 10 anni).

4.2.4 Ciò stabilito, lo scrivente Tribunale constata innanzitutto che, come ricordato qui sopra, la ricorrente 2 è proprietaria di detta particella soltanto dal 2005 e mal si capisce, di conseguenza, come possa pretendere ad un indennizzo per un periodo anteriore alla nascita del suo diritto.

Per quanto attiene più in particolare alla richiesta di risarcimento dell'asserito uso illecito del fondo che l'ente espropriante avrebbe perpetrato dal 1° gennaio 2001, lo scrivente Tribunale rileva che la ricorrente 2 dinanzi all'autorità inferiore ha fatto valere una pretesa di 9'000 franchi, importo che, come visto poc'anzi, le è stato palesemente concesso dalla CFS, se pur per altri motivi. Orbene, dal momento che la ricorrente 2 esige dinanzi allo scrivente Tribunale oltre ai 9'022 franchi concessogli, un ulteriore importo di 3'608.80 franchi, risulta che la stessa ha chiaramente esteso la propria richiesta d'indennizzo rispetto a quella fatta valere dinanzi alla CFS e per giunta sulla base di un nuovo calcolo diverso da quello precedente. In tali circostanze, non si entrerà nel merito di detta richiesta (cfr. consid. 1.5 del presente giudizio).

Visto quanto precede, l'indennizzo di complessivi 9'022 franchi concesso alla ricorrente 2 per il mappale n.***¹ deve essere confermato.

4.3 Il mappale n.***² RFD del Comune di W._____ è di proprietà della ricorrente 2, ha una superficie di 650 m² ed è ubicato in zona edificabile, e meglio, in zona residenziale estensiva R2. Lo stesso è già edificato, dal momento che sulla sua superficie si erige un edificio di 161 m².

4.3.1 Dinanzi alla CFS la ricorrente 2, per il citato mappale n.***², ha fatto valere un indennizzo dell'importo globale di 58'575 franchi (cfr. memoria scritta conclusiva 16 aprile 2010 consid. 2 e 4 [doc. 51 dell'inc. CFS]).

Allo stadio del presente ricorso, l'indennità richiesta dalla ricorrente 2 per la predetta particella ammonta invece a 14'375 franchi. Detto importo, a suo dire, corrisponderebbe al deprezzamento di una parte del fondo di una superficie di 125 m², che sarebbe divenuta ora inedificabile a causa della servitù di attraversamento dell'elettrodotto, con divieto di costruzione. Il valore del fondo sarebbe pertanto passato da 120 franchi al m² (prezzo da lei pagato per l'acquisto del fondo) a 5 franchi al m² (terreno sul quale vige un divieto di costruire). Detto importo corrisponderebbe pertanto alla differenza tra il valore venale del fondo privo di servitù e il valore di vendita con servitù, secondo il calcolo seguente: 14'375 franchi = (125 m² x 120 franchi) – (125 m² x 5 franchi).

4.3.2 Nella decisione impugnata, la CFS ha stabilito che la particella n.***² è sorvolata dalla linea elettrica per 0 m sul lato sud e 1 m sul lato nord. Prendendo in considerazione la distanza di sicurezza di 5 m delle linee ad altra tensione dai fabbricati prevista dall'art. 38 cpv. 1 e 2 dell'Ordinanza sulle linee elettriche del 30 marzo 1994 (OLEI, RS 734.31), a suo avviso, risulterebbe che l'impatto è irrilevante per la particella n.***², già edificata conformemente ai parametri edificatori previsti dal piano regolatore (cfr. art. 36 delle NAPR del Comune di W._____). In tali circostanze, la CFS ha indicato che l'imposizione delle servitù di non costruire non comporta particolari discapiti e dunque il versamento da parte dell'espropriante di indennità di deprezzamento. Trattandosi dunque essenzialmente del rinnovo di servitù di sorvolo che toccano in modo esiguo la particella n.***² dell'espropriata, la CFS ha applicato per analogia le norme precitate, stabilendo una indennità pari a 228 franchi (= 9.60 franchi x 23.70 m.).

4.3.3 Lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che le constatazioni di fatto contenute nella decisione impugnata – per altro non rimesse in questione

dalla ricorrente 2 – sono state correttamente eseguite e il divieto di costruzione toccante la fascia di sicurezza tra la linea elettrica e il fondo risulta minimo. Lo stesso è peraltro edificato già in larga misura. In relazione alla richiesta d'indennizzo formulata dalla ricorrente 2, va sottolineato che dagli atti dell'incanto non risulta minimamente che la stessa abbia concretamente l'intenzione di costruire ulteriormente sul suddetto fondo. Si ricorda che delle mere ipotesi o supposizioni, neppure minimamente suffragate, di per sé non sono sufficienti per giustificare un indennizzo (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). Inoltre, pur tenendo conto delle restanti possibilità edificatorie, appare poco probabile, in base all'impostazione attuale dell'immobile sul fondo in questione, che si possa ancora costruire in larga misura sul suddetto fondo, ciò a prescindere dalle restrizioni poste dalla servitù in oggetto. La richiesta d'indennizzo della ricorrente 2 non può pertanto trovare qui accoglimento.

Orbene, tenuto conto delle circostanze particolari del caso – segnatamente che si tratta di un rinnovo di servitù di attraversamento di un elettrodotto toccante in maniera limitata il mappale n.***² già edificato in larga misura – l'applicazione per analogia delle norme d'indennizzo dall'autorità inferiore appare in concreto proporzionata e opportuna. A conoscenza dello scrivente Tribunale, non vi sono motivi giustificanti l'applicazione di un altro metodo di calcolo. L'importo di 228 franchi concesso dalla CFS alla ricorrente 2 appare dunque appropriato.

4.3.4 In sede di ricorso, sempre relativamente alla predetta particella n.***², la ricorrente 1 ha formulato una richiesta d'indennizzo 44'200 franchi, somma che a suo dire corrisponde alla perdita di valore di vendita di detta particella alla ricorrente 2 nel 2005. Innanzitutto si osserva come detta conclusione appaia come nuova, e di principio irricevibile dinanzi allo scrivente Tribunale (cfr. consid. 1.5 del presente giudizio). In effetti, detta richiesta era stata inizialmente formulata dalla ricorrente 2, la quale si trovava quindi nella situazione un po' paradossale di chiedere una indennità per il fondo di sua proprietà con il pretesto che le era costato meno. Quand'anche lo scrivente Tribunale dovesse chinarsi sulla questione, lo stesso non potrebbe che constatare il difetto agli atti della prova che in assenza di detta servitù la ricorrente 1 avrebbe venduto il fondo alla ricorrente 2 al prezzo di 188 franchi al m² anziché 120 franchi al m². Nell'atto di compravendita prodotto dalla ricorrente 1 manca per altro un qualsiasi riferimento al riguardo (cfr. documento allegato al doc. 18 dell'inc. CFS). Oltretutto, tenuto conto che solo una parte del fondo è effettivamente toccata dalla servitù di attraversamento con divieto di costruzione, non si vede come la ricorrente 1 possa esigere ora un

indennizzo per la totalità del fondo che lei stessa ha deciso di vendere alla ricorrente 2 al prezzo di 120 franchi al m². Come indicato poc'anzi per la ricorrente 2, delle mere ipotesi o supposizioni, nemmeno sostanziate, non bastano per giustificare un indennizzo (cfr. prec. consid. 3.4)

In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non può che confermare la decisione impugnata anche su questo punto e, conseguentemente, l'indennizzo di 228 franchi concesso alla ricorrente 2 per il mappale n.***².

4.4 I mappali n.***³ e n.***⁴ RDF del Comune di W._____ sono di proprietà della ricorrente 1 e sono ubicati in zona edificabile, e meglio, in zona residenziale estensiva R2. Il mappale n.***³ ha una superficie di 117 m², mentre il mappale n.***⁴ ha una superficie di 978 m². Dagli esami esperiti nel Registro fondiario definitivo, risulta altresì che sul mappale n.***⁴ – in precedenza non edificato – si erigono ora due edifici, di 126 m² e di 33 m². La superficie non edificata è di 819 m².

4.4.1 Dinanzi alla CFS la ricorrente 1, per i citati mappali n.***³ e n.***⁴, ha fatto valere un indennizzo dell'importo totale di 82'382.90 franchi (cfr. memoria scritta conclusiva 16 aprile 2010 consid. 2-4 [doc. 50 dell'inc. CFS]).

Detta indennità comprende innanzitutto gli importi di 10'000 franchi (a titolo di spese di progettazione) e 1'500 franchi (a titolo di spese legali) per le spese che avrebbe sostenuto il figlio della ricorrente 1 in rapporto alla domanda di costruzione che quest'ultimo avrebbe presentato per l'edificazione di un'abitazione unifamiliare e di un posteggio coperto con accesso sui mappali n.***³ e n.***⁴. Poiché l'espropriante si sarebbe opposta alla domanda di costruzione, lo stesso avrebbe dovuto sostenere delle spese per modificare il progetto in rispetto della distanza di 5 m dal conduttore più esterno del sostegno dell'ATEL ubicato sul mappale n.***¹, di modo che detti costi gli andrebbero qui rimborsati.

La ricorrente 1 avanza poi una pretesa di 22'197.90 franchi, in quanto la presenza del sostegno dell'ATEL sul mappale n.***¹ avrebbe quale effetto di rendere non edificabile una porzione di 107 m² del confinante mappale n.***⁴ ed una porzione di 14.30 m² del confinante mappale n.***³. La superficie complessiva di 121.30 m² passerebbe dunque da un valore di 188 franchi al m² (valore di transazione dei terreni siti a W._____ in zona residenziale R2 nel periodo 2007-2010 [cfr. doc. 14 allegato al doc. 50 dell'inc. CFS]) ad un valore di 5 franchi al m² (terreno su quale vige un divieto di costruzione). L'indennizzo in questione è stato

stabilito dalla ricorrente 1 secondo il calcolo seguente: 22'197.90 franchi = $(121.30 \text{ m}^2 \times 188 \text{ franchi}) - (121.30 \text{ m}^2 \times 5 \text{ franchi})$.

La presenza del sostegno dell'ATEL sul mappale n.***¹ avrebbe altresì quale effetto che sulle particelle n.***³ e n.***⁴ – due fondi contigui di 978 m² e 117 m² – non è più possibile costruire due case unifamiliari indipendenti (come imporrebbe una razionale utilizzazione del suolo e come nelle intenzioni della ricorrente 1 e di suo figlio), ma siano atte ad ospitare una sola casa. Ciò determinerebbe dunque una diminuzione del valore di almeno 50 franchi al m². Il valore di dette particelle risulterebbe in ogni caso diminuito in quanto le stesse si troverebbero notevolmente limitate nelle proprie possibilità edificatorie. Essa fa altresì valere che non sarebbe neppure più possibile frazionare il terreno in modo da ottenere due nuove particelle, ciascuna delle quali atta ad ospitare una singola casa. La ricorrente 1 sottolinea poi d'avere tre figli e che nelle sue intenzioni dette particelle avrebbero dovuto essere divise in modo da permettere ad almeno due di essi di costruire la propria casa, ciò che non è più possibile. La stessa ha dunque chiesto un indennizzo pari a 48'685 franchi, calcolato in tal modo: 48'685 franchi = $([978 \text{ m}^2 + 117 \text{ m}^2] - 121.30 \text{ m}^2) \times 50 \text{ franchi}$.

4.4.2 Nella decisione impugnata, la CFS ha stabilito che la particella n.***³ è sorvolata dalla linea elettrica su circa 2 m, mentre la particella n.***⁴ per 2 m sul lato sud e 1 m sul lato nord. Ciò stabilito, l'autorità inferiore ha calcolato che la particella n.***⁴ – allora non edificata – tenendo conto della distanza di sicurezza e delle distanze da confine e verso gli edifici previste dagli artt. 9 e 36 NAPR del Comune di W._____, era edificabile per 555 m², così come risultava dalla planimetria allegata alla decisione impugnata. Ciò allorquando lo sfruttamento massimo consentito nel caso di realizzazione di una abitazione su di un piano unico sarebbe di 391.2 m² (= 978 m² [superficie mappale n.***⁴] x 0.4 [indice di sfruttamento ex art. 36 NAPR]). L'autorità inferiore ha poi considerato che la particella n.***³ non si presterebbe all'edificazione. In tale situazione, la CFS è giunta alla conclusione che di fatto l'imposizione delle servitù di costruire non comporterebbe particolari discapiti e dunque il versamento da parte dell'espropriante di un'indennità di deprezzamento. Trattandosi dunque essenzialmente della servitù di sorvolo, la CFS ha applicato per analogia le medesime norme di cui sopra stabilendo un'indennità pari a 216 franchi (= 9.60 franchi x 2.50 m) + (9.60 franchi x 20 m).

4.4.3 Dinanzi allo scrivente Tribunale la ricorrente 1 ha contestato quanto concessogli dalla CFS, postulando, per predette particelle n.***³ e n.***⁴, il versamento dell'indennità già fatta valere in precedenza.

4.4.4 Ciò stabilito, lo scrivente Tribunale constata dagli atti innanzitutto che la particella n.***³ è sorvolata dalla linea elettrica su circa 2 m, mentre la particella n.***⁴ per 2 m sul lato sud e 1 m sul lato nord. Esso rileva poi che – come giustamente indicato dalla CFS – le servitù in oggetto impongono un divieto di costruzione nella fascia di sicurezza, di fatto non diminuiscono in alcun modo le possibilità edificatorie delle due particelle n.***³ e n.***⁴.

In effetti, quand'anche si considerasse i due mappali n.***³ e n.***⁴ come due fondi contigui – così come auspicato dalla ricorrente 1 – la superficie edificabile risulterebbe pari a 438 m² (= [978 m² + 117 m²] x 0.4 = [superficie mappale n.***⁴ + superficie mappale n.***³] x indice di sfruttamento). La superficie edificabile, di fatto non risulta pertanto né diminuita, né toccata in alcun altro modo dalla servitù istituita un divieto di costruzione.

A ciò va aggiunto, che di fatto sul mappale n.***⁴ si erigono ora due edifici, e meglio un'abitazione unifamiliare di 126 m² e un posteggio coperto di 33 m². Dagli atti dell'incarto non risulta minimamente che la ricorrente 1 – senza l'imposizione della servitù in oggetto – avrebbe frazionato il mappale n.***⁴ in due lotti separati, né l'intenzione concreta di costruire due abitazioni unifamiliari anziché una sola. Tale ipotesi appare ancora meno probabile in presenza delle due citate costruzioni, nonché della loro ubicazione, sul mappale n.***⁴. Anche qui, si ricorda che delle mere ipotesi o supposizioni del miglior uso dei fondi sono insufficienti per giustificare l'indennizzo (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio).

A questo proposito, va inoltre respinto il ricorso anche in quanto esige un indennizzo per delle spese di modifiche di progettazione, spese che non sono neanche minimamente comprovate.

Infine, si ricorda che allorquando solo una parte del fondo è gravata dalla servitù e che rimane possibile costruire un'opera in un'altra parte del fondo senza che l'indice di sfruttamento del fondo sia diminuito, di per sé il fondo non subisce alcun deprezzamento in ragione del divieto di costruire (cfr. PRADERVAND-KERNEN, op. cit., n. 629). In assenza di un nesso di causalità tra il danno asserito e i diritti espropriati, non va pertanto allocata alcuna indennità (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio).

In tali circostanze, non avendo subito di fatto alcun danno a causa dell'imposizione del divieto di costruzione, le pretese avanzate dalla ricorrente 1 – di cui difetta peraltro una prova concreta del nesso di causalità tra il danno asserito e l'imposizione della servitù in oggetto – si deve concludere che è ha giusta ragione che l'autorità inferiore ha indennizzato la ricorrente 1 solo per la servitù di attraversamento dell'elettrodotto e non già per il divieto di costruzione.

Orbene, dal momento che il divieto di costruzione non incide sulle possibilità edificatorie dei due fondi, nonché tenuto conto delle circostanze particolari del caso – segnatamente che si tratta di un rinnovo di servitù di attraversamento toccante in maniera limitata i due mappali n.***³ e n.***⁴ – come per il mappale n.***² (cfr. consid. 4.2.4 del presente giudizio) l'applicazione per analogia delle norme d'indennizzo succitate auspicata dall'autorità inferiore appare proporzionata e opportuna. Da quanto precede, non vi sono altri motivi giustificanti l'applicazione di un altro metodo di calcolo, tenuto conto del sorvolo minimo dei fondi, come pure della minima incidenza sugli stessi.

In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non può che respingere le richieste d'indennizzo formulate dalla ricorrente 1, confermando la decisione impugnata anche su questo punto e, conseguentemente, gli indennizzi di 192 franchi per il mappale n.***⁴, rispettivamente di 24 franchi per il mappale n.***³.

5.

Non da ultimo, lo scrivente Tribunale rileva che la fattispecie in esame appare chiara e gli atti dell'incarto risultano completi, come pure gli accertamenti esperiti in precedenza dall'autorità inferiore. Inoltre, le parti hanno già avuto ampiamente modo di esprimersi, presentando esaustivamente le loro pretese e argomentazioni. In tali circostanze, il Tribunale statuente ritiene che l'assunzione degli ulteriori mezzi di prova postulati dalle ricorrenti – e meglio, richiesta di sopralluogo, nonché d'audizione testimoniale dei proprietari dei mappale n.***¹, n.***⁵ e n.***² RFD del Comune di W._____ (ovvero le stesse ricorrenti), peraltro senza neppure precisare che nuovi elementi dette prove avrebbero potuto apportare – sia ininfluente ai fini del giudizio, motivo per cui non vi è alcuna ragione di dar loro seguito (art. 12 PA *a contrario*).

6.

In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei confronti delle ricorrenti – segnatamente il metodo di calcolo delle

indennità a loro concesse – non è contraria al diritto applicabile, non può inoltre essere considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in quest'ottica – inadeguata. La stessa va dunque qui integralmente confermata. Il ricorso, per quanto ricevibile, deve pertanto essere respinto.

7.

Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007 del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.

Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a 1'000 franchi sono poste a carico della controparte.

Non ci sono tuttavia motivi di accordare un'indennità a titolo di ripetibili alle ricorrenti, totalmente soccombenti (cfr. sentenze del Tribunale federale 1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid. 4, 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-6004/2008 del 22 aprile 2009 consid. 10 e A-5968/2007 del 14 aprile 2009 consid. 8).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

2.

Le spese processuali, fissate a 1'000 franchi sono poste a carico della controparte. Tale importo deve essere versato allo scrivente Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.

3.

Non vengono assegnate ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario)
- controparti (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.***; atto giudiziario)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Claudia Pasqualetto Péquignot

Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: